

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR.26

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di nido di infanzia del Comune di Sella Giudicarie per tre anni educativi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/07/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi. Approvazione deliberazione a contrarre (Codice C.I.G.: 8229601196).

L'anno duemilaventi addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 20.00 nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sala delle riunioni, è riunita la Giunta

Presenti i signori

Franco Bazzoli

Susan Molinari

Brunella Valenti

Assenti i Signori: Luigi Bruno Bianchi, Valerio Bonazza

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato

Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di nido di infanzia del Comune di Sella Giudicarie per tre anni educativi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/07/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi. Approvazione deliberazione a contrarre (Codice C.I.G.: 8229601196).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e di quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità e prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale;
- che il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario, attraverso l'organizzazione di personale educativo professionalmente qualificato e facendo riferimento ad uno specifico progetto pedagogico, l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali;
- che i servizi socio-educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici locali a carattere socio-assistenziale, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, la cui disciplina è demandata, nell'ambito dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, alla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria;
- che il Comune di Bondo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25 maggio 2009, ha istituito il servizio di nido d'infanzia comunale per un numero di 24 bambini a tempo pieno, con sede nell'immobile di proprietà comunale sito nella frazione di Bondo, in Corso Tre Novembre, n. 45, identificato catastalmente dalla p.ed. 367 in C.C. Bondo e con successivi provvedimenti deliberativi ha stabilito di esternalizzare tale servizio;
- che a seguito della procedura di gara esperita mediante appalto-concorso ai sensi dell'articolo 20 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., la gestione del servizio comunale di nido d'infanzia del Comune di Bondo è stata affidata per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2019 alla ditta PRO.GES. Servizi Integrati alla persona – Società cooperativa Onlus, con sede a Parma; il rapporto negoziale si è perfezionato mediante sottoscrizione del contratto n. 333/Rep. del 26 febbraio 2015, registrato in data 3 marzo 2015 al n. 98, serie 1T, presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Tione di Trento;
- che con deliberazione della Giunta comunale di Bondo n. 54 del 28 luglio 2015 si è preso atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda esercente le attività derivanti dal suddetto affidamento alla ditta PRO.GES. Trento – Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Trento, autorizzando la stessa a subentrare al precedente aggiudicatario nel contratto di servizio in essere con il Comune;
- che con la L.R. 24 luglio 2015, n. 17, dal 1° gennaio 2016 è stato istituito il nuovo Comune di Sella Giudicarie a seguito della fusione degli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone e lo stesso sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i rapporti i Comuni che in esso si sono fusi e pertanto sostituisce anche l'ex Comune di Bondo nella gestione del servizio di nido d'infanzia;
- che, verificata l'impossibilità di completare in tempo la procedura di gara necessaria per procedere ad un nuovo affidamento della gestione del nido d'infanzia, con determinazione del responsabile del servizio asilo nido n. 5 del 21 agosto 2019 si è disposto di affidare a trattativa privata alla ditta PRO.GES. Trento – Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Trento la gestione del suddetto servizio per un ulteriore anno educativo decorrente dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020, procedendo alla stipula del relativo contratto in data 29 agosto 2019;
- che si rende ora necessario procedere con urgenza all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale con decorrenza dal 1° settembre 2020, al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale per gli utenti del Comune di Sella Giudicarie e dei Comuni convenzionati.

Considerato:

- che l'esperienza di gestione esterna del servizio nido d'infanzia, quale è quella che si sta

svolgendo presso il nido d'infanzia, viene valutata positivamente dall'Amministrazione comunale, sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario, sia per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento e che pertanto si ritiene opportuno affidare nuovamente all'esterno la gestione di tale servizio;

- che accanto alle motivazioni di carattere sociale ed educativo, relative alla necessità di rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni ed alle esigenze delle famiglie, sussistono motivazioni di natura tecnico-amministrativa e finanziaria che rendono opportuno per il Comune mantenere la scelta dell'affidamento della gestione ad un soggetto terzo, previo confronto concorrenziale, secondo la normativa vigente e in particolare ai sensi della L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm., concernente l'ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nella Provincia di Trento;
- che nello specifico la scelta verso l'affidamento a terzi è giustificata:
 - dall'impossibilità di gestire direttamente il suddetto servizio per i vincoli derivanti dalla necessità di contenimento della spesa pubblica, ed in particolare di quella del personale;
 - dalla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di nido d'infanzia può essere soggetta a significative fluttuazioni;
 - dal fatto che il nido d'infanzia in questione, pur gestito da terzi, è un nido comunale: il Comune ne determina infatti le tariffe d'uso e le condizioni d'ingresso, garantendo l'applicazione dei criteri e delle modalità di gestione stabiliti dalla legge e ciò comporta elementi positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato e di condizioni di eguaglianza nella fruizione;
 - dal fatto che l'affidamento esterno del servizio garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e responsabile della gestione, sia attraverso le attività di governo, che ne consentono la fruibilità, sia attraverso le attività di vigilanza, come controllo, a garanzia della qualità dello stesso;
 - dal risparmio di carattere economico rispetto alla scelta della gestione diretta;
- che la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23, alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ai relativi regolamenti di attuazione ed alle altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- che ove non diversamente previsto, la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, si riferisce agli appalti ed alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e che in particolare tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta;
- che l'articolo 16 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1689 del 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 del 7 ottobre 2016, approva il regolamento di attuazione dell'articolo 17, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia;
- che dal combinato disposto delle suddette norme, tenuto conto dell'importo a base d'asta previsto, si ritiene opportuno individuare l'affidatario della gestione del nido d'infanzia in oggetto tramite una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modo da tener conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non perseguire semplicemente la logica della pura convenienza economica, ma valorizzando e valutando le capacità progettuali e gestionali dei concorrenti, cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali;
- che ai sensi dell'art. 36^{ter} 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. *“Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti,*

quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale..."

- che l'Amministrazione comunale si è attivata in tal senso e con la nota prot. n. 11662 di data 19 dicembre 2017 e successive note integrative ha chiesto all'Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento di poter usufruire dei servizi offerti dalla stessa ed in particolare dello svolgimento della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia comunale.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale intende procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara in oggetto e si riassumono, pertanto, di seguito le condizioni e le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica.

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Sella Giudicarie presso la struttura sita nella frazione di Bondo, in Corso Tre Novembre, n. 45, per un numero massimo di 24 posti a tempo pieno disponibili.

Il Comune non garantisce la copertura di tutti i 24 posti. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il Comune.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, poiché tale ripartizione rischia di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, tenuto conto del fatto che il servizio di nido d'infanzia è composto, oltre che dalle attività strettamente educative, anche da attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività del nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.

Durata dell'appalto

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del Titolo III – Capo I della direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è fissata in tre anni educativi, con decorrenza dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2023.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di ulteriori due anni educativi, alle medesime condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Base d'asta

L'importo a base d'asta viene fissato in Euro 1.000,00 mese/bambino a tempo pieno, oltre agli oneri fiscali ed ai costi della sicurezza stimati, questi ultimi, in Euro 880,00 annui. In caso di utenti iscritti a tempo ridotto, il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari a 2/3 del prezzo fisso definito in sede di aggiudicazione per i posti a tempo pieno.

La somma da porre a base d'asta per un utilizzo presunto di n. 18 bambini iscritti a tempo pieno e di n. 12 bambini iscritti a tempo ridotto, calcolata su cinque anni educativi (tre anni più due di eventuale proroga), è quindi pari ad Euro 1.430.000,00, oltre ad Euro 4.400,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 1.434.400,00, più I.V.A. ai sensi di legge.

Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai di cui agli articoli 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

Requisiti di partecipazione

I soggetti partecipanti alla gara dovranno possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro

professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora il concorrente non sia tenuto all'iscrizione, dovrà specificare i motivi, indicando l'eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all'esecuzione della prestazione in appalto*);

- c) avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo rivolto ad almeno 15 bambini, precisando che per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero);
ai fini del predetto requisito sono considerate le esperienze maturate in servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni, mentre l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;
- d) avere svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00, precisando che per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero);
ai fini del predetto requisito sono considerate le esperienze maturate in servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti, mentre l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;
ai fini del predetto requisito, è ammessa altresì l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi sia stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un importo non inferiore:
- ad Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
 - ad Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia;

la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 ed all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come segue:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;
 - in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- e) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:
- il requisito di cui al precedente punto c) deve essere posseduto per intero dalla mandataria;
 - il requisito di cui al precedente punto d) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
 - nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione dei pasti, il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione.

Specificato che l'affidamento avverrà sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione comunale al fine di definire le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienza e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

Precisato che, ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita

comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

Ritenuto opportuno, considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto, escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che possono lavorare in Provincia di Trento in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Rilevato che l'affidamento del servizio in argomento comporta, per la sua durata, l'applicazione dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, disponendo che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili, permette comunque l'assunzione di obbligazioni che comportino impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso connesse a contratti o convenzioni pluriennali ed ammette anche obbligazioni che comportino impegni di spesa su esercizi non considerati nel bilancio, qualora si tratti di prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice civile, come nel presente caso.

Dato atto che per la spesa di cui al presente provvedimento sono previsti adeguati stanziamenti nel bilancio annuale e pluriennale e ritenuto di incaricare il responsabile del servizio asilo nido perché provveda ad effettuare gli impegni e le prenotazioni di impegno necessari per il perfezionamento dell'appalto, anche per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione.

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

Vista la L.P. 12 marzo 2002, n. 4 *"Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia"*.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* ed i relativi provvedimenti attuativi.

Visto il regolamento di gestione dell'asilo nido del Comune di Sella Giudicarie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18 ottobre 2018.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie.

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento, espressi ai sensi dell'art. 185, comma 1 e dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del funzionario delegato responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, della responsabile del servizio finanziario.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 126, 183, 185 e 187 della stessa.

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione del nido d'infanzia del Comune

di Sella Giudicarie presso la struttura sita nella frazione di Bondo, in Corso Tre Novembre, n. 45, (per un numero massimo di 24 posti a tempo pieno disponibili), procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;

2. di specificare che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 24 posti e che l'aggiudicatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il Comune;
3. di stabilire la durata dell'appalto in tre anni educativi con decorrenza dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2023, precisando che il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara per una durata di ulteriori due anni educativi;
4. di escludere la ripartizione dell'appalto in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, poiché tale ripartizione rischia di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, tenuto conto del fatto che il servizio di nido d'infanzia è composto, oltre che dalle attività strettamente educative, anche da attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività del nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;
5. di escludere altresì, considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto, l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che possono lavorare in Provincia di Trento in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;
6. di fissare l'importo a base d'asta in Euro 1.000,00 mese/bambino a tempo pieno, oltre agli oneri fiscali ed ai costi della sicurezza stimati, questi ultimi, in Euro 880,00 annui, per un totale presunto, calcolato su cinque anni educativi (tre anni più due di eventuale proroga), pari a complessivi Euro 1.430.000,00, oltre ad Euro 4.400,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo di Euro 1.434.400,00 più I.V.A. ai sensi di legge, specificando che in caso di utenti iscritti a tempo ridotto il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari a 2/3 del prezzo fisso definito in sede di aggiudicazione per i posti a tempo pieno;
7. di precisare che i soggetti partecipanti alla gara, al fine di garantire un rapporto diretto ed immediato con l'appaltatore indispensabile per la corretta esecuzione del contratto, tenuto conto delle peculiarità del servizio offerto, dovranno indicare una sede/recapito sul territorio provinciale dove eleggeranno il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale;
8. di prevedere nel bando i seguenti requisiti, richiesti a pena di esclusione a tutti i concorrenti ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, che si ritengono proporzionali e congrui:
 - a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora il concorrente non sia tenuto all'iscrizione, dovrà specificare i motivi, indicando l'eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all'esecuzione della prestazione in appalto*);
 - c) avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo rivolto ad almeno 15 bambini, precisando che per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero); ai fini del predetto requisito sono considerate le esperienze maturate in servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni, mentre l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;
 - d) avere svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo

non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00, precisando che per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero);

ai fini del predetto requisito sono considerate le esperienze maturate in servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti, mentre l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;

ai fini del predetto requisito, è ammessa altresì l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi sia stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un importo non inferiore:

- ad Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
- ad Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia;

la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 ed all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come segue:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

e) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:

- il requisito di cui al precedente punto c) deve essere posseduto per intero dalla mandataria;
- il requisito di cui al precedente punto d) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione dei pasti, il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate /facenti parte del G.E.I.E. devono avere l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione;

9. di approvare le *“Informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte”*, allegate sub A) al presente provvedimento unitamente al foglio riportante le modalità di valutazione degli elementi discrezionali presenti nell'offerta tecnica, depositate in atti in quanto propedeutiche all'espletamento della gara;

10. di approvare altresì i seguenti documenti di gara, depositati in atti, ed archiviati unitamente a comunicazione alla provincia Autonoma di Trento, Agenzia per gli appalti ed i contratti del 25 febbraio 2020, prot. 1853:

- *Capitolato speciale d'appalto*, parte amministrativa e parte tecnica, contenente i criteri e le modalità di gestione del nido d'infanzia del Comune di Sella Giudicarie, composto da n. 46 articoli e dai seguenti allegati:
 - *Allegato 1) – Istruzioni al responsabile del trattamento dei dati;*
 - *Allegato 2) – Oneri specifici del servizio di ristorazione;*
 - *Tabella A) – Elenco del personale impiegato per i servizi di gestione del nido d'infanzia;*
- *Planimetrie dei locali;*
- *Elenco degli arredi e delle attrezzature presenti all'interno del nido d'infanzia;*
- *Informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di emergenza adottate (D.U.V.R.I.);*
- *Prospetto relativo al costo della manodopera;*

11. di subordinare il perfezionamento del rapporto contrattuale alla stipulazione del contratto/ convenzione in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata;
12. di dare atto che, ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata;
13. di delegare l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, anche apportando agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie;
14. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio asilo nido, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara necessarie a seguito dell'esame istruttorio affidato all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento;
15. di incaricare il responsabile del servizio asilo nido perché provveda a prenotare la spesa necessaria per l'affidamento del servizio in oggetto, quantificata, compresi oneri fiscali e della sicurezza in complessivi Euro 1.506.120,00 calcolati su cinque anni educativi (tra anni più due di eventuale proroga), utilizzando la disponibilità esistente in corrispondenza della Missione 12 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 (capitolo 12011.03.0003) del corrente bilancio di previsione ed inserendo anche nei futuri bilanci adeguati stanziamenti ai quali fare riferimento, precisando che gli impegni definitivi verranno effettuati successivamente all'aggiudicazione ed imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, come segue:
 - anno 2020 – Euro 109.536,00 (periodo settembre – dicembre);
 - anno 2021 – Euro 301.224,00;
 - anno 2022 – Euro 301.224,00;
 - anno 2023 – Euro 301.224,00;
 - anno 2024 – Euro 301.224,00;
 - anno 2025 – Euro 191.688,00 (periodo gennaio – agosto);
16. di incaricare altresì il suddetto responsabile perché provveda ad impegnare la spesa relativa al contributo da versare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi da 65 a 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 366, per un importo complessivo di Euro 600,00, imputando la stessa alla Missione 12 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 (capitolo 12011.03.0003) del corrente bilancio di previsione;
17. di dichiarare, con apposita specifica votazione all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., al fine di permettere in tempi brevi l'avvio della procedura di gara e garantire l'erogazione del servizio in oggetto con l'avvio del nuovo anno educativo;
18. di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2018, n. 104 (ricorso alternativo al precedente).

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente verbale vengono uniti

- il parere di regolarità tecnico amministrativa,
- Il parere di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco Franco Bazzoli

Il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.